



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GALLONE, BERNINI, TOFFANIN, PAPTAEU, VITALI, GALLIANI, MALLEGGNI, MODENA, SCHIFANI, MASINI, BERARDI, PICCHETTO FRATIN, TIRABOSCHI, CAUSIN, LONARDO, SICLARI, RIZZOTTI, PEROSINO, FERRO, PAROLI, BATTISTONI, MANGIALAVORI, GIAMMANCO, FLORIS, PAGANO, BINETTI, BIASOTTI, BERUTTI, CRAXI, ALDERISI, QUAGLIARIELLO e AIMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2019**

Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i nuovi dati forniti dal ricercatore dell'*Eidgenössische Technische Hochschule* (ETH) di Zurigo Thomas Crowther, piantare 1,2 bilioni di nuovi alberi, avrebbe un impatto maggiore sull'ambiente rispetto alla costruzione di turbine eoliche o al passaggio in massa ad una dieta vegetariana. Un vero e proprio polmone verde che sarebbe sufficiente ad assorbire più carbonio di quello prodotto da 10 anni di emissioni umane.

Uno sforzo di questo tipo sarebbe in grado di annullare addirittura un decennio di emissioni di gas serra.

La tesi proposta dallo scienziato è sostanzialmente quella di popolare il mondo di aree verdi, piantando alberi in tutti i luoghi in cui vi è spazio. Secondo i calcoli dello studio ci sarebbe posto per ben 1,2 migliaia di miliardi di alberi in parchi, boschi e terreni abbandonati di tutto il pianeta. Si è arrivati ad ipotizzare questo numero combinando i dati di sondaggi e satelliti terrestri, una cifra che è maggiore di sette volte rispetto a quella di una precedente stima della NASA. Lo stesso approccio, che utilizza l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per analizzare l'enorme mole di dati, ha consentito ai ricercatori di prevedere il numero di alberi che potrebbero essere piantati nelle diverse zone libere in tutto il mondo.

Piantare alberi, tanti alberi, secondo lo studio sarebbe dunque una semplice ma efficace strategia utile a compensare 100 giga-tonnellate di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) pari a 10 anni di emissioni.

A differenza delle soluzioni *high tech*, come ad esempio i sistemi di cattura del carbonio, sostiene Crowther, gli alberi sono

belli e sono una soluzione alla portata di tutti, perché chiunque può piantarne uno. Insomma, tutti potremmo essere coinvolti in una vera e propria rivoluzione verde.

Mentre le cifre esatte ottenute dai calcoli dello studio e tutti i dettagli in merito devono ancora essere resi noti, il progetto di Crowther è già partito con l'appoggio di un *partner* molto importante: le Nazioni Unite. Si tratta della *The Trillion Tree Campaign*, che ad oggi ha già permesso di piantare ben 13,62 bilioni di alberi.

Occorre ricordare che nella XVI legislatura, durante il Governo Berlusconi IV, fu approvata la legge 14 gennaio 2013, n. 10, di iniziativa governativa, recante disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l'istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l'aggiornamento della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sull'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO<sub>2</sub> tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, nonché l'assorbimento delle polveri sottili anche attraverso l'installazione di strumenti per la ricarica di veicoli elettrici, e norme volte alla tutela degli alberi monumentali.

Tuttavia, negli anni, l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato o adottato è stato spesso disatteso a

causa della mancanza di risorse economiche in capo agli enti stessi, che si è accresciuta nel tempo.

Con il presente disegno di legge, composto da due articoli, certi dei benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi, si introducono una serie di misure volte ad incentivare la piantumazione di nuovi alberi, sia da parte dei privati cittadini sia da parte dei comuni.

L'articolo 1 introduce una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi; proroga agli anni 2020 e 2021, il cosiddetto *bonus verde*, ossia la detrazione Irpef del 36 per cento delle spese sostenute relative agli

interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, fino ad un limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; autorizza, a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro in favore dei comuni affinché possano rispettare l'obbligo di piantumazione di un albero per ogni nuovo nato o adottato; prevede iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

3. Al fine di consentire ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine il Comitato per lo

sviluppo del verde pubblico, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al primo periodo ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al medesimo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 2.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

*a)* quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-

tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede per il triennio 2019-2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



€ 1,00